

## REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONVEGNI

### - art. 1 – Scopo

- Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la concessione a terzi della sala convegni sita al primo piano del Palazzo Antonini-Stringher, con ingresso in Via Gemona 1, di proprietà della Fondazione Friuli.

### - art. 2 – Definizione

- Con la dizione “sala convegni” s'intendono i locali comprendenti l'ingresso, il foyer, il guardaroba, l'uditorio, il locale impianti tecnologici e multimediali, i servizi.

### - art. 3 – Destinatari

- La sala è destinata in via prioritaria alle attività istituzionali della Fondazione e alle iniziative da essa promosse.
- L'uso della sala convegni può essere concesso agli Enti, Organismi e Associazioni che concorrono alla designazione dei membri degli Organi della Fondazione.
- L'uso della sala può inoltre essere concesso ad Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organizzazioni, nonché ad Organismi di carattere professionale o economico, operanti nelle province di Udine e Pordenone, con preferenza per quelli che perseguono le medesime o analoghe finalità perseguite dalla Fondazione.
- L'uso della sala non potrà essere concesso a partiti e gruppi politici, ad organizzazioni sindacali, né a loro fiancheggiatori e/o sostenitori.

### - art. 4 – Richiesta di concessione

- La richiesta per la concessione della sala deve essere inoltrata alla Fondazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'evento e deve contenere le generalità, la ragione sociale, il numero di codice fiscale ed il nominativo del rappresentante dell'Ente richiedente, nonché l'oggetto della riunione, il giorno e l'orario d'uso. Non verranno accolte le domande inoltrate con oltre 60 giorni di anticipo sulla data della manifestazione.

### - art. 5 - Esclusività del Concessionario

- Il concessionario non potrà sostituire altri nel godimento della sala convegni neppure

parzialmente od a titolo gratuito, pena la decadenza del diritto della concessione.

**- art. 6 – Destinazione d'uso**

- La destinazione d'uso della sala convegni non potrà essere variata rispetto alle richieste, per cui ogni altro uso, ancorché simile, deve essere preventivamente autorizzato.

**- art. 7 – Responsabilità e sicurezza**

- Il legale rappresentante dell'Ente richiedente o la persona dallo stesso delegata (ovvero il firmatario della domanda) viene ritenuto responsabile dell'ordine e della salvaguardia della sala, del suo arredo e di quanto in essa contenuto; esso assume, oltre alla responsabilità oggettiva dell'evento, tutte le responsabilità conseguenti agli eventuali danni arrecati a persone e cose durante l'uso della sala convegni.
- Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi od alla Fondazione Friuli in dipendenza della concessione ed a suo carico sarà posto il rimborso per i danni stessi, senza riserve od eccezioni.
- La Fondazione Friuli non si assume alcuna responsabilità per fatti accaduti nei locali dati in uso o comunque per danni a qualsiasi titolo patiti dalle persone ospiti dell'iniziativa del concessionario.
- Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Fondazione eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- Nei locali di accesso alla sala sono riportate le planimetrie di piano e le relative vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza. Il concessionario deve prenderne visione e vigilare affinché le vie di fuga e le uscite di sicurezza restino sempre accessibili e sgombre di materiali.

**- 8 – Esercizio della sala**

- Tutte le attività necessarie per il funzionamento e l'esercizio della sala sono di esclusiva competenza della Fondazione Friuli. È fatto divieto di eseguire modifiche dello stato degli arredi, degli impianti, ecc. di qualsiasi entità.
- I locali, gli arredi, gli impianti sono consegnati in perfetto stato di conservazione e manutenzione e dovranno essere resi nelle medesime condizioni.

**- 9 – Vigilanza**

- La Fondazione Friuli si riserva la facoltà di esercitare il controllo dello stato di conservazione ed uso dei locali concessi.

- **10 Prescrizioni generali di sicurezza**

- La capienza massima della sala convegni è di 99 persone e tale vincolo dovrà essere tassativamente osservato e fatto osservare dal responsabile del concessionario, costituendo tale vincolo responsabilità esclusiva per ogni e qualsiasi conseguenza connessa a tale inadempienza. Analogamente sono a carico esclusivo del concessionario le disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica di cui al Testo Unico delle Leggi di PS.

- **art. 11 – Risarcimento danni materiali**

- La Fondazione si riserva in qualsiasi momento di porre a carico dell'Ente utilizzatore della sala eventuali spese sostenute per le riparazioni ed il ripristino dello stato dei luoghi e degli arredi alle stesse condizioni preesistenti la concessione d'uso.

- **art. 12 – Documento di concessione d'uso della sala convegni**

- Il Direttore concede l'uso della sala ai soggetti che, avendone titolo, ne hanno fatto previamente richiesta nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.
- La concessione d'uso della sala è subordinata al rilascio del "documento di concessione" che sarà sottoscritto dalla Fondazione Friuli (concedente) e dall'Ente (concessionario).
- Con il documento di concessione verranno eventualmente disciplinate – caso per caso – ulteriori modalità con riferimento tra l'altro all'utilizzo delle attrezzature multimediali e dell'arredo.

-

- **Art. 13 – Contribuzione spese di concessione**

- La concessione d'uso della sala è subordinata al preventivo versamento – ove dovuto – della relativa contribuzione, fissata dal Consiglio a titolo di rimborso delle spese vive sostenute dalla Fondazione (vigilanza, pulizie, ecc.).
- In caso di mancato utilizzo della sala convegni, la Fondazione restituirà l'importo versato, con facoltà di trattenere eventualmente una quota fino al 50% dell'importo.
- La Fondazione può concedere l'uso della sala a titolo gratuito per lo svolgimento di iniziative da essa finanziate o patrocinate, ovvero a fronte di particolari, comprovate e valide ragioni valutabili di volta in volta.
- L'accesso alla sala e/o la partecipazione alle iniziative ivi organizzate non potrà essere subordinato al pagamento di biglietti o quote a qualsivoglia titolo.

- **art. 14 – Revoca della concessione**

- La concessione della sala potrà essere in ogni momento revocata per motivi di ordine

pubblico o di sicurezza o per altri gravi motivi.

- Eventuali manchevolezze riscontrate nell'uso della sala costituiranno valido motivo al diniego di nuove concessioni.

Udine, 31 gennaio 2024